

Tribunale di Barcellona P.G.

Presidenza

DECRETO N. 10

visto il d.lv. 116/2017 concernente la nuova disciplina organica della magistratura onoraria; che ai sensi ai sensi dell'art. 30 c. 1 lett. a) fino al 15 agosto 2025 il Presidente del Tribunale può assegnare, con le modalità e in applicazione dei criteri di cui all'articolo 10, all'ufficio per il processo del tribunale i giudici onorari di pace già in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto come giudici onorari di tribunale e, a domanda, quelli già in servizio alla medesima data come giudici di pace;

che ai sensi dell'art. 30 c. 1 lett. c) il Presidente del Tribunale assegna la trattazione dei procedimenti civili e penali di nuova iscrizione e di competenza dell'ufficio del giudice di pace esclusivamente ai giudici onorari di pace già in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto come giudici di pace, compresi coloro che risultano assegnati all'ufficio per il processo a norma della lettera a) del presente comma.

che ai sensi dell'art. 30 c. 3 i giudici onorari di pace assegnati all'ufficio per il processo a norma del comma 1, lettera a), possono svolgere i compiti e le attività di cui all'articolo 10.

che, pertanto, detta disciplina transitoria costituisce deroga ai criteri posti dagli artt. 3 c.1, 3 c.7, 9 commi 1, 2, 3 e 5, 10 c.1;

che, conseguentemente, ai sensi della disciplina transitoria, deve ritenersi consentita l'assegnazione, su domanda, dei magistrati onorari già assegnati all'ufficio del giudice di pace, all'ufficio per il processo e contestualmente all'ufficio del giudice di pace;

che, in assenza di specifica previsione, ai fini dell'indennità, in tali casi deve ritenersi applicabile, in via estensiva o analogica, la disciplina di cui all'art. 32 c. 9; sicchè, salve le diverse interpretazioni e/o indicazioni del Consiglio Superiore della Magistratura e del Ministero della Giustizia, deve concludersi, allo stato, che, in caso di assegnazione del magistrato onorario, contemporaneamente, all'ufficio del giudice di pace ed all'ufficio per il processo, l'indennità verrà corrisposta secondo la disciplina di cui all'art. 11 l. 374/91 per l'attività svolta presso l'ufficio del giudice di pace, e secondo la disciplina di cui all'art. 4 D.Lv. 273/89 per le attività svolte nell'ambito dell'ufficio per il processo; che detta interpretazione ha carattere puramente indicativo, dovendosi, comunque, attendere le indicazioni del competente Ministero e del Consiglio Superiore della Magistratura;

Ritenuto che, allo scopo di fare fronte all'arretrato gravante su questo ufficio in materia civile, mediante i decreti nn. 56/2017, 87/2017, 1/2019, tutti approvati dal Consiglio Giudiziario e dal Consiglio Superiore della Magistratura, successivamente confluiti nella tabella di organizzazione vigente, si è proceduto alla coassegnazione di magistrati onorari, già in servizio presso gli uffici del giudice di pace del circondario – ferma restando l'assegnazione in via principale agli uffici del Giu-

dice di Pace di appartenenza secondo gli schemi tabellari in essere – agli uffici per il processo istituiti resso questo Tribunale, nella specie dei dott.ri La Rosa, La Torre e Sindoni;

rilevato che nei confronti del dott. La Rosa non è pervenuto, ad oggi, provvedimento di conferma, sicchè le relative funzioni sono sospese sin dal mese di agosto 2021;

che, con nota depositata in data odierna, il dott. Sindoni ha dichiarato la propria disponibilità ad una estensione del proprio impiego presso gli uffici per il processo di questo Tribunale;

che permangono le esigenze di smaltimento dell'arretrato anche in relazione agli obiettivi di cui al PNRR;

che, pertanto, deve rimodularsi la coassegnazione dei magistrati onorari di cui sopra nel numero massimo di otto udienze mensili per il dott. Sindoni e n. 4 udienze mensili per il dott. La Torre;

che, pertanto, va confermata la coassegnazione del dott. La Torre all'ufficio per il processo, con riferimento ai magistrati professionali dott.ri Smedile e Marino Merlo (ruoli 2 e 5) nel limite di quattro udienze mensili; che, deve confermarsi la coassegnazione del dott. Sindoni all'ufficio per il processo ed il relativo impiego deve essere esteso, nei limiti della disponibilità, a n. 8 udienze mensili, correlandolo all'attività dei magistrati professionali dott.ri: Lo Presti (ruolo 8) tendenzialmente con riferimento alle udienze del primo e secondo martedi del mese), Di Giovanni (ruolo 7) tendenzialmente con riferimento alle udienze del primo e terzo mercoledi del mese, Intravaia (ruolo 16) tendenzialmente con riferimento alle udienze del quarto martedi e del secondo e quarto mercoledi del mese, Di Sano (ruolo 1) tendenzialmente con riferimento alle udienze del quarto martedi e del terzo martedi del mese;

che deve confermarsi che l'impiego deve procedere nei seguenti termini:

- a) il magistrato onorario sarà coassegnato, secondo le disponibilità, ad uno o più uffici per il processo, in affiancamento a uno o più magistrati professionali;
- b) l'attività di affiancamento consisterà esclusivamente nella partecipazione ad un minimo di una ed un massimo di otto udienze mensili, secondo le disponibilità;
- c) per ciascuna udienza il magistrato professionale titolare del ruolo assegnerà al magistrato in affiancamento da due a quattro procedimenti (a seconda della natura e complessità dei medesimi) già maturi per la decisione; il magistrato in affiancamento, nel corso della medesima udienza, assumerà senz'altro in decisione i procedimenti assegnati, per la stesura della relativa sentenza;
- d) potranno essere assegnati unicamente procedimenti secondo i limiti di cui all'art. 10, con l'ulteriore esclusione dei procedimenti in materia di appello avverso le sentenze dei Giudici di Pace;
 - e) la coassegnazione avrà durata fino a revoca della stessa;
- f) il provvedimento di coassegnazione sarà senz'altro revocato se il magistrato onorario non garantirà il numero minimo di sentenze per udienza;
- g) che resta ferma l'assegnazione principale presso l'Ufficio del Giudice di Pace di appartenenza;

che la superiore indicazione delle udienze ha carattere indicativo, sicchè, fermo restando il numero di udienze mensili ed il ruolo, una diversa individuazione delle udienze potrà essere con-

cordata di volta in volta con il magistrato titolare del ruolo affiancato;

p.q.m.

Ferma restando l'assegnazione principale presso gli uffici del Giudice di Pace di appartenenza, conferma la coassegnazione dei seguenti magistrati onorari all'ufficio per il processo presso il Tribunale nei termini di cui in parte motiva:

- 1) dott. Vincenzo La Torre per numero quattro udienze mensili;
- 2) dott. Salvatore Sindoni per numero otto udienze mensili.

I magistrati onorari assegnati all'ufficio per il processo, fermo restando il ruolo, potranno concordare con il magistrato togato titolare del ruolo affiancato la partecipazione ad udienze diverse da quelle sopra indicate, salvo il limite del numero delle udienze mensili.

La detta coassegnazione, finalizzata allo smaltimento dell'arretrato, procederà nei seguenti termini:

- a) per ciascuna udienza il magistrato professionale titolare del ruolo assegnerà al magistrato in affiancamento da due a quattro procedimenti (a seconda della natura e complessità dei medesimi) già maturi per la decisione; il magistrato in affiancamento, nel corso della medesima udienza, assumerà senz'altro in decisione i procedimenti assegnati, per la stesura della relativa sentenza;
- b) potranno essere assegnati unicamente procedimenti secondo i limiti di cui all'art. 10 D.Lv. 116/17, con l'ulteriore esclusione dei procedimenti in materia di appello avverso le sentenze dei Giudici di Pace.

Il presente provvedimento costituisce variazione tabellare urgente. La stessa è immediatamente esecutiva a far data dalla formulazione di parere unanimemente favorevole da parte del Consiglio Giudiziario.

Si trasmetta a tutti i magistrati professionali ed onorari in servizio presso il Tribunale e presso gli Uffici del Giudice di Pace del Circondario.

Si trasmetta al Sig. Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati.

Si trasmetta, per conoscenza, al Consiglio Superiore della Magistratura, Settima e Ottava Commissione, nonché al Ministero della Giustizia- DOG- Direzione Magistrati- Ufficio I- Reparto III.

Si trasmetta al sig. Presidente della Corte d'Appello per quanto di competenza in uno con copia delle dichiarazioni di disponibilità e dell'atto di interpello.

Barcellona P.G., 24/02/2022

il presidente (Giovanni De Marca)